

**ANCE** | ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

**Riforma fiscale  
D.Lgs. 13/2024**  
aggiornato con le  
modifiche del D.Lgs.108/2024

**Concordato preventivo  
biennale**

**Agosto 2024**

## **SOMMARIO**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11) .....</b>	<b>3</b>
<b>PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36).....</b>	<b>4</b>
<b>EFFETTI DELL'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 34, 35).....</b>	<b>6</b>
<b><i>DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI (ART.20) .....</i></b>	<b>8</b>
<b>CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22) .....</b>	<b>9</b>



## PREMESSA

Il D.Lgs. 13/2024 introduce la nuova disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che esercitano attività d'impresa<sup>1</sup>.

La disciplina è stata in parte modificata dal D.Lgs. 108/2024, allo scopo di renderne più appetibile l'adesione con l'introduzione della possibilità di optare per una tassazione sostitutiva con aliquota fissa sul maggior reddito proposto rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli di adesione al concordato medesimo.

Di seguito si riepilogano gli elementi essenziali dell'istituto delineati dal Dlgs 13/2024, così come risultante dalle modifiche ad esso apportate dal recente D.Lgs 108/2024, che comunque non ne hanno cambiato la natura e le caratteristiche di fondo.

In linea generale, resta fermo infatti che il concordato preventivo consiste in una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d'impresa, imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP, valida per 2 annualità.

A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l'IRAP vengono versate, per 2 anni, sulla base di un reddito predefinito. In merito, il D.Lgs. determina le modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP proposta al contribuente ai fini del concordato biennale (ad esempio, dal calcolo sono escluse le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti - *cfr.* artt.16 e 17).

## SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11)

Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che:

- applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA<sup>2</sup>;
  - nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta<sup>3</sup>:
    - o non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, o debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti non più soggetti ad impugnazione
- ovvero,*
- o entro il termine stabilito per l'adesione alla proposta (31 ottobre 2024 per il biennio 2024-2025 e 31 luglio a regime per gli anni successivi), hanno estinto i debiti tributari e contributivi di cui sopra se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo

---

<sup>1</sup> Il meccanismo è rivolto, altresì, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai soggetti in regime forfettario.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art.9-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

<sup>3</sup> La condizione relativa all'assenza di debiti fiscali per l'accesso al concordato preventivo biennale è stata modificata dall'art.4, co.1, lett.c, del D.Lgs. 108/2024.

le specifiche disposizioni applicabili.

I soggetti che non applicano gli ISA non possono, invece, accedere al concordato preventivo biennale.

Sono, invece, **esclusi dal concordato preventivo biennale i soggetti** per i quali **ricorre una delle seguenti condizioni:**

- **non** hanno **presentato la dichiarazione dei redditi** per almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione dell'istituto;
- siano stati condannati per reati tributari, false comunicazioni sociali, o riciclaggio<sup>4</sup>, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, abbiano conseguito, nell'esercizio dell'impresa, redditi comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del medesimo reddito derivante dall'esercizio dell'impresa;
- abbiano aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- nel caso di società, nel primo anno a cui si riferisce la proposta di concordato, la stessa sia stata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento.

#### **PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36)**

Come previsto dall'art.9 del D.lgs., l'**Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato** sulla base sia dei dati già dichiarati dal contribuente, sia delle banche dati già nella sua disponibilità, utilizzando una **metodologia** (cfr. DM 14 giugno 2024<sup>5</sup>) **che tiene conto:**

- degli **andamenti economici e dei mercati;**
- delle **redditività individuali e settoriali**, che si **ricavano dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA;**
- dei limiti imposti dalla **normativa in tema di protezione dei dati personali.**

Ai fini dell'adozione di questa metodologia, è sentita anche la Commissione degli esperti ai fini ISA (art.36).

Inoltre, l'**Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, mette a disposizione** dei contribuenti, o loro intermediari, **specifici programmi informatici, per l'acquisizione dei dati** necessari ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato.

Per il 2024, è stato stabilito che il programma fosse reso disponibile entro il 15 giugno, e nel rispetto di tale termine è stato adottato il software "*Il tuo ISA 2024 CPB*"<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs. 74/2000, dell'art.2621 del cc, e degli art. 648.bis, 646-ter, 648-ter 1 del cp.

<sup>5</sup> Per i forfettari, cfr. DM 15 luglio 2024.

<sup>6</sup> Cfr. l'art.8 del D.Lgs. 13/2024, come modificato dall'art.4, co.1, lett.a, del D.Lgs. 108/2024.

In linea generale, il **reddito proposto** al contribuente sarà **costituito dal reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sul reddito**<sup>7</sup>, con **esclusione dei componenti straordinari di reddito**, quali plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, utili distribuiti, in qualsiasi forma e denominazione, da società di capitali, nonché di utili o perdite derivanti da partecipazioni in società di capitali che hanno aderito al regime di "trasparenza fiscale" (ex art.115 o 116 del TUIR – DPR 917/1986). Il saldo netto di tali elementi determinerà una corrispondente variazione del reddito concordato, così come le perdite fiscali conseguite negli anni precedenti a quelli oggetto di concordato e quelle conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato stesso (in ogni caso, il reddito imponibile non potrà essere inferiore a 2.000 euro – art.16).

Allo stesso modo, potranno essere computate in diminuzione le perdite fiscali rilevanti, in diminuzione del reddito concordato, anche le perdite

Gli **stessi criteri** vengono fissati anche per la **determinazione del Valore della produzione netta** oggetto di concordato, ai fini IRAP (per la quale, quindi, non rilevano le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive, il cui saldo netto, ove gli elementi siano rilevanti, determina comunque una corrispondente variazione della base imponibile IRAP concordata, anch'essa non inferiore a 2.000 euro – art.17).

Per il **primo anno di applicazione**, l'impresa può **aderire alla proposta di concordato entro il 31 ottobre 2024** (termine modificato dal D.Lgs. 108/2024, rispetto all'originaria scadenza fissata al 15 ottobre 2024)<sup>8</sup>, mentre a regime la scelta va effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno<sup>9</sup>.

In merito, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n.68629 del 28 febbraio 2024, è stato **approvato**<sup>10</sup> il **Modello per la comunicazione dei dati** rilevanti ai fini sia dell'**elaborazione della proposta di concordato per il biennio 2024-2025 (cd. "Modello CPB"** – in allegato), **sia per la relativa accettazione** da parte del contribuente (in attuazione dell'art.8 del D.Lgs. 13/2024).

Come indicato nel Provvedimento dell'Agenzia, questo Modello costituisce parte integrante dei Modelli ISA, che a loro volta sono una componente della dichiarazione dei redditi 2024 (cd. Modello UNICO).

Pertanto, una volta definito il relativo software di compilazione, ancora in fase di elaborazione, **mediante il citato "Modello CPB" sarà possibile:**

- per l'Agenzia delle Entrate, indicare il reddito proposto ai fini del concordato preventivo per il biennio 2024 e 2025 (righe P06 e P 07).

Si precisa che il reddito verrà determinato in modo automatico, con l'utilizzo del software per la compilazione dei Modelli ISA, a ciò aggiornato;

- per il contribuente, accettare la proposta di concordato, barrando la casella (riga P10).

---

<sup>7</sup> Individuato ai sensi dell'art.56 del TUIR-DPR 917/1986 e, per i soggetti IRES, in base alle disposizioni di cui alla Sez I, Capo II, Titolo II del medesimo TUIR, nonché, per le imprese minori, in base all'art.66 dello stesso.

<sup>8</sup> Si tratta del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta 2023, come modificato, da ultimo, dall'art.2, co.6, dello stesso D.Lgs. 108/2024 (che modifica l'art.2, co. 1 e 2, del D.P.R. 322/1998 - cfr. anche l'art.11 del D.Lgs. 1/2024).

<sup>9</sup> Cfr. art.9, co. 3, D.lgs 13/2024, come modificato dal D.lgs 108/2024.

<sup>10</sup> Il medesimo Provvedimento ha approvato anche i nuovi Modello ISA 2024, utilizzabili per il periodo d'imposta 2023, ivi compreso il Modello revisionato DG69U per il settore delle costruzioni.

In particolare, il **contribuente dovrà inserire** nel **Quadro P del Modello** le **informazioni** relative alle **condizioni di accesso al concordato preventivo** biennale (righe P01, P02 e P03), ed ai **dati contabili** (righe P04 e P05). Invece, la sezione del Modello relativa alla **proposta di concordato** (righe da P06 a P09) **verrà compilata** successivamente **in via automatica dall’Agenzia delle Entrate**. Una volta così **definiti gli importi del CPB**, il **contribuente può procedere** all’**accettazione della proposta di concordato**, barrando la casella corrispondente al rigo P10.

Si riporta a tal fine l’estratto del Modello CBP.

QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	<b>Condizioni di accesso</b>
	P01 Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> Barrare la casella
	P02 Assenza di cause d'esclusione <input type="checkbox"/> Barrare la casella
	P03 Presenza di eventi straordinari <input type="checkbox"/>
	<b>Dati contabili</b>
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	<b>Proposta CPB</b>
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00
P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00	
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00	
<b>Accettazione proposta CPB</b>	
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 <input type="checkbox"/> Barrare la casella	

Tra l’altro, tenuto conto che il “Modello CPB” fa parte sia dei Modelli ISA, che della dichiarazione dei redditi, l’invio dello stesso andrà effettuato entro lo stesso termine per quest’ultima fissato al 31 ottobre 2024, relativamente al periodo d’imposta 2023.

#### EFFETTI DELL’ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 34, 35)

Entro il prossimo **31 ottobre 2024**, l’**impresa** potrà quindi **accettare la proposta di concordato biennale** per i periodi d’imposta 2024-2025, **con la quale la stessa si impegna**:

- **a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP** dei periodi d’imposta a cui si riferisce l’accordo con il Fisco (art.12).

Restano fermi, infatti, anche per i periodi d’imposta oggetto di concordato, gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché la presentazione dei modelli ISA (per cui, per i periodi 2024-2025, le imprese che aderiscono al concordato preventivo devono comunque presentare la dichiarazione dei redditi secondo le rispettive scadenze).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli automatizzati per le somme non versate, ferma restando l’applicabilità del cd. “ravvedimento operoso” (di cui all’art.13 D.Lgs. 472/1997);

- **a versare le imposte sul reddito e l’IRAP calcolate sulle rispettive basi imponibili concordate** (art.16);

**OPPURE**

- **può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, e relative addizionali<sup>11</sup> (non anche dell'IRAP).**

**Questa è calcolata sulla differenza tra il reddito proposto ed il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato** (ad es. per il 2024, l'imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza tra il reddito proposto per il 2024 e quello dichiarato nel 2023), con aliquote differenziate a seconda del punteggio ISA ottenuto dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si applica il concordato (2023, in caso di concordato riferito al 2024-2025).

In particolare, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al:**

- **10%**, per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8;
- **12%**, per i soggetti con punteggio ISA compreso tra 6 ed un valore inferiore ad 8;
- **15%**, per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 6.

In caso di esercizio dell'opzione, quindi, sull'ammontare di reddito concordato:

- sino a concorrenza dell'importo di reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto di adesione (es. 2023 per il concordato nel biennio 2024-2025) continueranno ad applicarsi le imposte sui redditi e l'IRAP con le aliquote ordinariamente previste<sup>12</sup>,
- sull'ammontare eccedente quello dichiarato nell'esercizio precedente a quello di adesione (es. reddito concordato nel 2024 eccedente rispetto all'ammontare di reddito dichiarato nel 2023), si applicherà l'imposta sostitutiva con le suddette aliquote differenziate in base al punteggio ISA.

Nell'ipotesi di rinnovo del concordato, come parametro di calcolo per individuare l'eccedenza di reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva, si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo (ad es. 2025 in caso di rinnovo del concordato per il 2026 e 2027).

L'imposta sostitutiva è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza (ad es. 2024 o 2025).

In entrambi i casi (quindi, sia in caso di tassazione ordinaria che di opzione per la tassazione sostitutiva), **eventuali maggiori o minori redditi effettivi** che dovessero emergere nel biennio cui si applica il concordato **rispetto agli importi nello stesso definiti, non rilevano ai fini IRPEF/IRES o IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori. Resta fermo che l'impresa può**

---

<sup>11</sup> Cfr. il nuovo art.20-bis del D.Lgs. 13/2024, introdotto dall'art.4, co.1, lett./, del D.Lgs. 108/2024.

<sup>12</sup> Ai fini IRPEF, le aliquote, applicate per scaglioni di reddito, vanno dal 23% al 43% (cfr. art.11 D.P.R. 917/1986 – TUIR), con la particolarità che, per il solo 2024, si applicano le aliquote del 23% (per redditi fino a 28.000 euro), 35% (per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro), e 43% (per redditi superiori a 50.000 euro - cfr. art. 1 D.Lgs. 216/2023). L'aliquota IRES è invece pari al 24% (art.77 del medesimo TUIR), mentre l'aliquota IRAP è pari al 3,9%, con possibilità di variazione per le regioni fino ad un massimo dello 0,92%, differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi (cfr. art. 16 D.Lgs. 446/1997).

**versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo, se questo è superiore a quello concordato (art.19).**

Il **concordato non ha invece alcuna rilevanza per l'applicazione dell'IVA**, che dovrà quindi avvenire in base alle ordinarie regole di cui al D.P.R. 633/1972 (*cf.* art.18 del D.Lgs. 13/2024).

Inoltre, per coloro che accedono a questo istituto si rende **applicabile il sistema di premialità già previsto ai fini ISA**, sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'IVA<sup>13</sup>:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative<sup>14</sup>;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici<sup>15</sup>;
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini del reddito d'impresa ed IVA<sup>16</sup>;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo<sup>17</sup>.

In tema di accertamento, viene poi previsto che, **per i periodi oggetto del concordato, non possono essere effettuati gli accertamenti effettuati in base alle scritture contabili**, (di cui all'art.39 del DPR 600/1973), salva l'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria non accerti l'esistenza di cause di decadenza dal concordato medesimi (art.34 D.Lgs. 13/2024).

Infine, viene previsto (art.35) che, anche in caso di adesione al concordato, qualora disposizioni normative facciano riferimento a requisiti reddituali per la concessione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo, anche non tributari, si debba considerare il reddito effettivamente dichiarato e non quello concordato. Lo stesso principio vale anche ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159).

### ***Determinazione degli acconti (art.20)***

Anche gli acconti, ai fini delle imposte sul reddito ed IRAP sono calcolati, rispettivamente, sulla base del reddito e del valore della produzione concordati con il Fisco, con alcune particolarità per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (art.20)<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art.9-bis, co.11, del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

<sup>14</sup> Di cui all'art. 30 della legge 724/1994.

<sup>15</sup> Di cui all'art. 39, co. 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e all'art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972.

<sup>16</sup> Previsti dall'art. 43, co. 1, del D.P.R. 600/1973, e dall'art. 57, co. 1, del D.P.R. 633/1972.

<sup>17</sup> Di cui all'art. 38 del D.P.R. 600/1973.

<sup>18</sup> Articolo modificato dall'art.4, co.1, lett.i, del D.Lgs. 108/2024, integrativo della disciplina del concordato preventivo biennale. Il termine per il versamento del saldo e del primo acconto è scaduto il 31 luglio scorso, mentre il versamento del secondo acconto è fissato al 2 dicembre 2024.

In particolare, per il **primo anno di adesione al concordato**, la misura degli **acconti** dovuti è **così determinata**:

- a) se l'**acconto delle imposte sui redditi** è **calcolato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente** a quelli di adesione (es. 2023, in caso di concordato per il 2024-2025), è **dovuta una maggiorazione** di importo pari al **10%** della **differenza**, se positiva, tra il **reddito concordato e quello di impresa dichiarato per il periodo precedente** (nello stesso esempio, 2023), rettificato secondo le specifiche disposizioni del D.Lgs. 13/2024 (ad es. escludendo le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti);
- b) se l'**acconto IRAP** è **determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente** a quelli di adesione (es. 2023, in caso di concordato per il 2024-2025), è **dovuta una maggiorazione** di importo pari al **3%** della **differenza**, se positiva, tra il **valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente** (nello stesso esempio, 2023), sempre rettificato secondo le disposizioni del medesimo D.Lgs. 13/2024);

In entrambi i casi, le maggiorazioni devono essere versate entro il 2 dicembre, termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto;

- c) se l'**acconto è determinato sulla base dell'IRPEF/IRES ed IRAP relative al periodo d'imposta in corso**, la **seconda rata di acconto** è **calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata** calcolata secondo le regole ordinarie (con scadenza 2 dicembre 2024).

### **CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22)**

L'art.19, co.2, del D.Lgs. 13/2024 prevede un'ipotesi particolare di **cessazione** degli effetti del concordato, a favore dei contraenti che, nel biennio oggetto dello stesso, si trovino a conseguire un reddito d'impresa imponibile inferiore a quello concordato, per effetto di eventi particolari.

Viene, infatti, previsto che il concordato medesimo cessa la sua efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in cui, in presenza di **circostanze eccezionali** da definire con specifico decreto del MEF, vengano **conseguiti minori redditi, o minori valori della produzione netta, eccedenti il 30% di quelli oggetto di concordato**<sup>19</sup>.

A tal fine, è stato emanato il **DM 14 giugno 2024** che, all'art.4, ha elencato le seguenti cause eccezionali che determinano la cessazione degli effetti dell'accordo a partire dal periodo d'imposta in cui si realizzano i minori redditi effettivi:

- A.** eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, co. 1, lett c), e 24, co. 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- B.** altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
  - 1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso,

---

<sup>19</sup> A tal fine, la soglia originariamente pari al 50% è stata così modificata dall'art.4, co.1, lett.h, del D.Lgs. 108/2024.

2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo,
3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività,
4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

**C.** liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

**D.** cessione in affitto dell'unica azienda;

**E.** sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

**F.** sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Più in generale, viene poi previsto che il concordato cessa i propri effetti se nel periodo d'imposta il contribuente termina la propria attività, ovvero la modifica nel biennio oggetto di concordato, ad eccezione dell'ipotesi in cui anche per la nuova attività si applichi lo stesso ISA, o ancora se aderisca al regime forfetario, o se la società è interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o modifica della compagine sociale (art.21)<sup>20</sup>.

Inoltre, l'art.22 del D.Lgs. 13/2024 disciplina le diverse ipotesi di **decadenza** dal concordato preventivo, delle quali le principali riguardano:

- l'accertamento, riferito al biennio in cui opera il concordato, di attività non dichiarate o l'inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo non superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- a seguito della verifica automatica, l'omesso versamento delle somme dovute ai fini del concordato preventivo;
- la commissione di altre violazioni di non lieve entità, quali, ad esempio, quelle che integrano reati tributari (ai fini IVA e delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 74/2000), relative al biennio oggetto di concordato;
- la comunicazione inesatta, ovvero incompleta, dei dati rilevanti ai fini dell'ISA, che determini un minor reddito o un minor valore della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Inoltre, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Articolo modificato dall'art.4, co.1, lett.m, D.Lgs. 108/2024.

<sup>21</sup> Cfr. l' art.22, co.3-bis, introdotto dall'art.4, co.1, lett.n, del D.Lgs. 108/2024.